

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di manutenzione, sviluppo e formazione per l'affidamento di servizi per lo Sviluppo, Manutenzione e l'Assistenza del Sistema Informativo di Gestione Iniziative (SIGI) della Ragioneria Generale dello Stato su piattaforma COGNOS;

- L'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico nonché nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

A) Sviluppo e Mev di software (commerciale e ad hoc) quali:

a1 Sviluppo;

a2 Manutenzione Evolutiva;

B) Gestione applicativi e base dati, quali:

b1 Prodotti / Servizio;

b2 Front end;

b3 Back end;

C) Manutenzione correttiva ed adeguativa, quali:

c1 Manutenzione Correttiva;

c2 Manutenzione Adeguativa;

D) Consulenza;

E) Formazione.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi. All'Impresa verrà comunque garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati, presso quanto specificato nel Capitolato Tecnico.

8. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet
9. Quale Responsabile del Procedimento è nominato l'ing. Federico Alker.

Articolo 2 S

Durata e Affiancamento

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio fornitura che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa.
2. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
3. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

Articolo 3 S

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip

e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica del *Sito Web* (*ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete*), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 4 S

Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di

utilizzo e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per

un periodo non inferiore a tre anni dalla stipula del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 18 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 5 S

Dimensioni massime dei singoli servizi

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Sviluppo e Mev di software (commerciale e ad hoc) di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera A), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari per lo sviluppo e mev

di software ad hoc a 5.050 (Cinquemilacinquanta) Punti Funzione, per lo sviluppo e meV di soluzioni commerciali (parametrizzazione e personalizzazione) a 4.030 (Quattromilatrenta) Giorni Persona.

2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Gestione applicativi e base dati, cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera B), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 2.160 (Duemilacentosessanta) Giorni Persona.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione correttiva di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera C), la dimensione massima di Punti Funzione su cui operare la correzione delle malfunzioni, è pari a 11.000 Punti Funzione ricavata quale somma delle stime della baseline annuale affidata in manutenzione correttiva come riportate nel Capitolato Tecnico.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione adeguativa di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera C), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 620 (Seicentoventi) Giorni Persona.
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di consulenza di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera D), la dimensione massima è pari a

- 1.540 (millecinquecentoquaranta) Giorni Persona.
6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di formazione di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera E), la dimensione massima è pari a 340 (Trecentoquaranta) Giorni Persona.
7. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1.
8. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

Articolo 6 S

Piano della Qualità

1. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di stipula, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo

alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel nel Capitolato tecnico e nelle sue Appendici.

Articolo 7 S

Garanzie

1. Per ogni obiettivo positivamente collaudato, l'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra

l'Impresa e le ditte fornitrici.

Articolo 8 S

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
3. Per la strategicità delle attività sottese all'utilizzo del sistema e per garantire la riservatezza sui temi legati alla pianificazione finanziaria delle attività informatiche della RGS non potranno essere oggetto di subappalto tutte le attività legate alla consulenza di cui all'art. 1 comma 1 punto D).

Articolo 9 S

Pianificazione delle attività

1. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, e le attività di affiancamento, verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato nel "Piano di lavoro" così come specificato nel Capitolato tecnico e sue appendici. I singoli Piani di lavoro dovranno essere consegnati a Consip per l'approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel

- Capitolato tecnico e sue appendici, pena l'applicazione delle penali.
2. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
 3. I Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che essa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
 5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità

espresse nel Capitolato Tecnico; il “consuntivo attività” dovrà essere sottoposto all’approvazione della Consip e/o dell’Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

Articolo 10 S

Produttività e risorse impiegate

1. L’Impresa, conformemente a quanto riportato nell’Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico, dichiara che la produttività (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva) è pari a _____.
2. L’Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’Impresa mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l’Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
3. L’Impresa si obbliga, ad inizio fornitura, a consegnare i curricula di tutte le figure professionali entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta da parte della Consip che conterrà anche la specifica delle conoscenze richieste, unitamente alle eventuali certificazioni delle stesse dichiarate in sede di offerta tecnica. Tale obbligo deve essere adempiuto anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all’inserimento di una nuova risorsa.
4. La Consip si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione

- gratuitamente le suddette risorse per un colloquio di almeno un'ora presso una delle sedi della Consip/Amministrazione, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di richiesta Consip di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o entro il diverso termine indicato dalla Consip.
 6. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale (sia in fase di valutazione dei Curricula o colloquio), la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
 7. L'impresa si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le risorse di cui sopra per un colloquio con le modalità di cui al comma 4 già dal secondo giorno seguente alla consegna dei curricula ed in caso di valutazione positiva l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato dalla Consip.
 8. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati

al contratto. Inoltre, le figure professionali preposte all'erogazione dei servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva di software commerciale e di manutenzione correttiva delle parametrizzazioni e personalizzazioni dovranno aver partecipato ai corsi sui moduli utilizzati nella fornitura tenuti dalla società Cognos ed essere in possesso della attestazione rilasciata dalla stessa.

9. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
10. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
11. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.

12. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
13. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
14. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
15. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 5 % (cinquepercento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali

effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto .

16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 11 S

Consegna dei prodotti

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico e sue appendici, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.

5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna dei prodotti secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *"Ritardo nella consegna di un deliverable(RCD)"*
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

Articolo 12 S

Collaudo ed accettazione

1. Ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa verrà sottoposto a collaudo o verifiche di accettazione secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale.
2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto. Consip si riserva di applicare la penale di cui al successivo articolo 14S.
4. L'esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un

verbale di accettazione.

5. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di manutenzione correttiva, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.

Articolo 13 S

Monitoraggio

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

Articolo 14 S

Penali

1. Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, relativo alla consegna del Piano di Lavoro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità RCD - Ritardo nella consegna di un deliverable, la Consip applicherà una penale pari allo 0,03% (zerovirgolazerotreper cento) dell'importo massimo dell'attività di cui al precedente art. 1 S comma 1 punto B), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

2. Ritardo nella consegna del Piano di Progetto dell'obiettivo.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, relativo alla consegna del Piano di Progetto dell'obiettivo, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità RCD - Ritardo nella consegna di un deliverable, la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo del singolo obiettivo.

3. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità RCD - Ritardo nella consegna di un deliverable, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, di cui al precedente articolo 6 S, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,02% (zerovirgolazeroduepercento), fino ad un massimo del 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

4. Ritardo nella consegna di un deliverable.

Per ogni giorno lavorativo, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità RCD - Ritardo nella consegna di un deliverable, la Consip applicherà una penale pari a € 300,00 = (trecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo del singolo obiettivo.

5. Ritardo nell'inserimento/sostituzione di personale.

Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità TIP - Tempestività nell'inserimento/sostituzione di personale, dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 10 S "Produttività e risorse impiegate", Consip applicherà una penale pari allo 0,009% (zerovirgolazeronovepercento) dell'importo massimo dell'attività di cui al precedente art. 1 S comma 1 punto B).

6. Sospensioni del collaudo - SCO.

Per ciascun giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SCO - "Sospensioni del collaudo" la Consip applicherà una penale pari allo 0,02% (zerovirgolazeroduepercento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo stesso fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo del singolo obiettivo.

7. Eccesso di rilievi per obiettivo.

Per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia fissati nell'indicatore di qualità RTO - "Rilievi sull'obiettivo" la Consip applicherà una penale pari a Euro € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo del singolo obiettivo.

8. Difetti in esercizio dell'applicazione SIGI.

Per ogni difetto eccedente il valore di soglia dell'indicatore di qualità DEG - Difetti in esercizio dell'applicazione SIGI, la Consip si riserva di applicare una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) dell'importo massimo dell'attività di cui al precedente art. 1 S comma 1 punto C), fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) dell'importo massimo dell'attività di cui al precedente art. 1 S comma 1 punto C).

9. Ritardo nell'erogazione di un corso di formazione.

Per ogni giorno lavorativo eccedente il valore di soglia dell'indicatore di qualità RCF - Ritardo nell'erogazione di un corso di formazione, la Consip si riserva di applicare una penale pari a € 200,00 = (duecento/00), fino ad un massimo di € 2.000,00 = (duemila/00).

10. Slittamento nell'esecuzione dell'obiettivo.

Per ogni giorno lavorativo eccedente il valore di soglia dell'indicatore di qualità SEO - Slittamento nell'esecuzione dell'obiettivo, la Consip si riserva di applicare una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00), fino ad un massimo di € 5.000,00 = (cinquemila/00).

11. Difettosità in collaudo.

Per ogni difetto di categoria A o di categoria B eccedente il valore di soglia dell'indicatore di qualità DFC - Difettosità in collaudo, la Consip si riserva di applicare una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00), fino ad un massimo di € 5.000,00 = (cinquemila/00).

12. Presenza Virus

La Consip si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 = (diecimila euro/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
- immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un

massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

13. Aderenza delle Risorse Umane dichiarate in sede di offerta rispetto all'effettivo.

Per ogni punto percentuale, o frazione di essa, al di sotto del valore di soglia previsto per ARO – Aderenza delle Risorse Umane dichiarate in sede di offerta rispetto all'effettivo, la Consip applicherà una penale pari a € 300,00 = (trecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

14. Carenza di tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio.

Al termine di ogni periodo di riferimento, ove venga accertato il superamento delle soglie previste nell'Appendice 3 del Capitolato Tecnico degli indicatori TRO_1 – “Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio (categoria 1)” e TRO_2 – “Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio (categoria 2)” la Consip applicherà una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni tranches di 60 minuti, o frazione di essa, eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore stesso fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo dell'attività di cui al precedente art. 1 S comma 1 punto C).

15. Carenza nella tempestività di risposta all'utente.

Per ogni ora di ritardo, o frazione di essa, rispetto al valore di soglia dell'indicatore di qualità TRU – Tempo medio di risposta all'utente o di

prima diagnosi, la Consip applicherà una penale pari allo 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento) dell'importo massimo dell'attività di cui al precedente art. 1 S comma 1 punto B), fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento).

16. Eccesso di rilievi sulla fornitura.

Per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia fissati nell'indicatore di qualità RTF - "Rilievi sulla fornitura" la Consip applicherà una penale pari a Euro € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

17. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

18. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.

19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri

che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

21. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
22. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.

Articolo 15 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a _____ = (_____/___).
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al

Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 6.

3. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato da Consip nelle modalità previste nel capitolato tecnico, ed in ragione delle tariffe unitarie per singola figura professionale di cui al successivo comma 8.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Consuntivo attività relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico ed in ragione delle tariffe unitarie per singola figura professionale di cui al successivo comma 8.
5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo F/P è pari a € _____,___ = (_____/___).
6. Il canone mensile per il servizio di manutenzione correttiva è pari a € _____,___ = (_____/___).
7. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____, ____ = (____/ __)
Consulente Senior	€ _____, ____ = (____/ __)
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/ __)
Consulente Tecnico	€ _____, ____ = (____/ __)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (____/ __)
Formatore	€ _____, ____ = (____/ __)

8. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
9. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
10. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
11. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs.

163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Articolo 16 S

Fatturazione

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:

- per ciascun obiettivo:
 - il 10% del corrispettivo al termine della fase di definizione;
 - il 30% del corrispettivo al termine della fase di analisi o "analisi e disegno" o progettazione;
 - il 20% del corrispettivo al termine della fase di realizzazione;
 - il restante 40% del corrispettivo all'esito positivo del collaudo;
- per l'attività di manutenzione
 - con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.
- Interventi di tipo "a tempo e spesa" e attività continuative (servizio di formazione):
 - con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al

singolo ordine di acquisto, alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione e gestione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, mensilmente e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

3. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
4. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso la _____, codice A.B.I. _____, codice C.A.B. _____.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione,

anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare alla Consip la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
8. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35

della Legge n. 248/2006.

Articolo 17 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. Nel caso in cui cessi di avere efficacia il contratto di partnership con Cognos per il fornitore o, se del caso, per una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
4. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi

dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G ;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G ;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G ;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 12 S "Collaudo ed accettazione", art 7 S "Garanzie", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G

“Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art 19 G
“Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Codice
Deontologico”, art. 21 G “Ulteriore condizione risolutiva
espressa” ,

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin
d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati
necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi
all'esecuzione del presente contratto.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.

L'Impresa

Dott. Danilo Oreste Broggi

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante
dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa
dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e
condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali



Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice deontologico

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Roma,

L'Impresa

il legale rappresentante
